



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 13 dd. 04.04.2016

OGGETTO: Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell'esercizio delle funzioni proprie del Comune in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale, servizio bici-bus e trenino gommato, per i Comuni delle Giudicarie Esteriori.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
BOSETTI ELIO	Consigliere	presente
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	presente
DALDOSS ALDO	Consigliere	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	presente
LIBERA MARCO	Consigliere	presente
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Firma autografa su originale
 (conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
 - dott. Giovanna Orlando -

Il Relatore riferisce:

Il percorso amministrativo con il quale si è completata la costituzione della Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 3/2006, si è concluso con l'adozione degli atti fondamentali da parte dell'Ente come individuati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 130 dd. 25.06.2009. In ossequio al principio di gradualità nel trasferimento delle funzioni, con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 203 dd. 22.12.2009, sono poi state trasferite alla Comunità delle Giudicarie le funzioni già esercitate su delega dal Comprensorio delle Giudicarie nell'ambito dell'assistenza scolastica, dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ed è stato pertanto soppresso il Comprensorio, a far data dal 1° gennaio 2010.

Lo Statuto della Comunità, approvato da tutti i Consigli Comunali delle Giudicarie, ha previsto all'art. 33 (trasferimento volontario) quanto segue:

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull'opportunità e convenienza del trasferimento stesso.

3. La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.

4. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di intesa o convenzione che prevede:

a) materie di riferimento;

b) funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;

c) modalità di organizzazione;

d) durata e termini di decorrenza;

e) forme di consultazione degli enti contraenti;

f) criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;

g) reciproci obblighi e garanzie.

5. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa, si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

6. La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.

7. La proposta, approvata dall'Assemblea, viene inviata ai Comuni interessati per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.

La L.P. 27/2010 all'art. 8bis, comma 5 dispone che: "Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo.".

La Giunta provinciale in data 8 marzo 2013 ha approvato la deliberazione n. 388 avente per oggetto "L.P. 3/2006, artt. 13 e 13bis. Approvazione dello schema di intesa per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi di trasporto pubblico locale urbano.".

A seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni provinciali, è quindi ora possibile dare attuazione alla previsione statutaria di cui all'art. 33, definendo le modalità per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni dei Comuni in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale, servizio bici-bus e trenino gommato.

Relativamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 dello Statuto, si è constatato che il trasferimento di detta funzione alla Comunità permetterà una migliore organizzazione della mobilità nell'ambito delle Giudicarie ed il collegamento più efficiente tra le diverse aree con ricadute positive sia per i residenti che per gli ospiti, ciò per ovviare alla complessità orografica ed all'estensione del territorio della Comunità, che rendono particolarmente difficoltosi gli spostamenti e la fruizione dei servizi, nonché l'accesso ai luoghi di interesse turistico diffusi sull'intero territorio.

A partire dal 2012 i Comuni delle Giudicarie Esteriori e a partire dal 2013 anche i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento hanno trasferito le proprie funzioni in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie che ha provveduto ad organizzare il servizio nelle stagioni estive ed invernali ottenendo ottimi risultati sia in termini di qualità del servizio offerto che di economicità della gestione.

Si propone pertanto di riproporre anche per il 2016 e per i successivi anni 2017, 2018, 2019 e 2020 il trasferimento della funzione alla Comunità delle Giudicarie sia per quanto riguarda l'ambito delle Giudicarie Esteriori che per quanto riguarda l'ambito della Val Rendena.

La Comunità delle Giudicarie, in accordo con i Comuni interessati, ha quindi predisposto lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina tra l'altro, anche ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, le modalità organizzative, i criteri di finanziamento, i rapporti finanziari, le forme di consultazione tra gli enti e la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

La proposta di atto convenzionale è stata trasmessa dalla Comunità delle Giudicarie ai Comuni delle Giudicarie Esteriori e sulla stessa è stato ottenuto il parere favorevole di tutti gli Enti coinvolti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Ravvisata la necessità di procedere nel senso illustrato dal relatore;

Visto lo schema di convenzione richiamato, composto di n. 12 articoli, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

Vista la L.P.16.06, 2006, n. 3 e s.m. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 203 dd. 22.12.2009;

Visto quanto disposto dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. al fine di consentire quanto prima alla Comunità l'espletamento delle procedure di affidamento;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano


D E L I B E R A

1. di trasferire alla Comunità delle Giudicarie, per i motivi in premessa esposti, le funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale, servizio di bici-bus e trenino gommato, approvando lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, relativamente ai Comuni delle Giudicarie Esteriori (all. A);
2. di dare atto conseguentemente che l'esercizio delle funzioni sopra indicate farà capo alla Comunità delle Giudicarie comportando, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Comunità:
 - la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi necessari alla gestione, comprese le fasi istruttoria, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza;
 - l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi, con diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni;
 - la titolarità del relativo potere regolamentare.
3. di dare atto che i provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 1), manterranno validità sino all'adozione di nuovi provvedimenti da parte della Comunità delle Giudicarie;
4. di dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 1), laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al Comune ed agli organi comunali devono intendersi sostituiti, in quanto compatibili, con quelli della Comunità e dei corrispondenti organi;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento;
6. di stabilire che l'organizzazione di alcuni servizi specifici, quali a titolo di esempio il "Bici-bus", potrà essere delegato, con deliberazione della Giunta della Comunità, agli Enti di promozione turistica competenti per territorio;
7. di stabilire che la struttura tariffaria, concordata con tutti i Comuni interessati, verrà deliberata dalla Giunta della Comunità, avendo come riferimento gli indirizzi stabiliti da parte della Giunta provinciale in tema di tariffe relative alla mobilità turistica;
8. di dare atto che l'intera spesa sostenuta, detratte le tariffe a carico degli utenti del servizio ed eventuali finanziamenti ed entrate specifiche, saranno a carico dei Comuni interessati, secondo le percentuali di riparto stabilite che dovranno essere corrisposte alla Comunità delle Giudicarie per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi per conto del Comune, con imputazione a carico del bilancio comunale, con atto del funzionario responsabile;
9. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione con n. 15 voti favorevoli su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. e s.m..



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m..

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaidotti* -



Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -

COPIA

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -